

COMUNE DI ZEVIO
Provincia di Verona

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVIDUALI
(TASI)**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 20/05/2014

IN VIGORE DAL 01/01/2014

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Soggetto attivo

Art. 3 – Soggetto passivo

Art. 4 – Base imponibile

Art. 5 – Aliquote e detrazioni

Art. 6 – Versamenti

Art. 7 – Funzionario responsabile

Art. 8 – Riscossione coattiva

Art. 9 – Disposizioni varie

Art. 10 – Disposizioni transitorie

Art. 11 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall' articolo 52 del Decreto Legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione l'imposta unica comunale (I.U.C.) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
4. Con apposita deliberazione il Comune provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la tassa è diretta.

Art. 2 – Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul territorio comunale. Al fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui la tassa si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 3 – Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo è il possessore, il detentore o l'utilizzatore, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, di cui all'articolo 1, comma 669 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Nel caso in cui la fattispecie imponibile è utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'utilizzatore sono titolari di un'autonoma obbligazione tributari, a condizione che l'utilizzatore non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. È fatto salvo quanto previsto dalla norma in merito alla locazione finanziaria.
3. In caso di detenzione temporanea di immobile di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. Non rientrano nel presente caso le utilizzazioni aventi carattere di continuità nell'anno solare successivo e quelle derivanti da utilizzazioni nell'anno precedente.
4. In caso di pluralità di possessori, detentori, utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore, ogni detentore e ogni utilizzatore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso, di detenzione o utilizzazione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, dell'unità immobiliare o dell'area fabbricabile.

Art. 4 – Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'I.M.U..
2. Per la determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell'accertamento si applicano i valori relativi stabiliti ai fini dell'I.M.U.

3. L'obbligazione deve essere corrisposta sulla base imponibile che dovrebbe risultare correttamente e tempestivamente dichiarata ai sensi dell'articolo 28 del R.D.L. del 13 aprile 1939, n. 652 nei casi in cui:
 - l'accatastamento dell'unità o della porzione di unità immobiliare o del terreno agricolo risultino non conformi allo stato di fatto;
 - l'area scoperta pertinenziale o accessoria di locali soggetti all'imposta sia utilizzata da soggetti diversi dal possessore/utilizzatore dell'immobile;
 - le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile risultino accatastate al catasto urbano come bene comune non censibile e di fatto detenute ed occupate in via esclusiva;
 - vi sia possesso, detenzione, utilizzo di unità o porzioni di essa esenti o escluse.
4. Ricorrendo le condizioni di cui al comma precedente, l'Ufficio accerta in base alle presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 5 – Aliquote e detrazioni

1. L'Amministrazione Comunale fissa l'aliquota ovvero le aliquote anche con distinzione tra unità aventi categorie catastali diverse. Con lo stesso provvedimento determina la quota dovuta dall'utilizzatore e la quota dovuta dal titolare del diritto reale.
2. L'Amministrazione Comunale può stabilire per l'unità immobiliare ad uso abitativo ove si ha la residenza e la dimora abituale una somma da detrarre direttamente dalla tassa dovuta, fino alla concorrenza del suo ammontare; tale detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti obbligati spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. La detrazione di cui al comma precedente non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ovvero aventi le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969.
4. La detrazione di cui al comma 2 spetta nel limite stabilito per la propria obbligazione anche all'utilizzatore.
5. Qualora il soggetto passivo occupi o detenga contemporaneamente più unità immobiliari ad uso abitativo, la detrazione di cui al comma 2 può essere fruita per una sola unità immobiliare.
6. Per ottenere dette agevolazioni, riduzioni, detrazioni o assimilazioni all'abitazione principale diverse da quelle stabilite dalla norma primaria, i soggetti interessati dovranno presentare apposito modello che ha valore vincolante.
7. Il Funzionario responsabile predisponde la modulistica e fissa il termine entro il quale devono essere presentate le dichiarazioni sia in caso d'inizio sia di variazione o cessazione; detto termine non può essere fissato oltre il 30 giugno dell'anno successivo al quale si è verificato l'evento oggetto di dichiarazione.

Art. 6 – Versamenti

1. La tassa è dovuta per anni solari in ragione della propria quota di obbligazione e dei mesi dell'anno nei quali si protrae il possesso, la detenzione e l'utilizzazione; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni, quattordici per il mese di febbraio, è computato per intero.
2. La tassa non è dovuta qualora essa sia inferiore a € 4,00= (quattro/00). Tale importo s'intende riferito alla tassa complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 7 – Funzionario responsabile

5. Con la deliberazione della Giunta Comunale è individuato il Funzionario a cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa con rilevanza interna ed esterna.

Art. 8 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 ovvero secondo le scelte successivamente fatte dall'ente.
2. Prima della riscossione coattiva di cui al comma precedente, il Comune ha la facoltà di sollecitare bonariamente il pagamento degli avvisi con aggravio degli interessi legali rispetto al credito originario; tutte le spese dell'atto e del sollecito sono poste a carico del destinatario.

Art. 9 – Disposizioni varie

1. La Giunta Comunale determina annualmente le azioni di controllo dell'imposta, tenuto anche conto delle capacità operative del servizio tributi.
2. Ai fini dell'accertamento d'ufficio la tassa non è dovuta qualora l'importo totale dovuto per ogni soggetto passivo non supera il limite fissato nel Regolamento Comunale di Autotutela; tale limite si applica includendo la tassa, sanzioni ed interessi.

Art. 10 – Disposizioni transitorie

1. Il Comune, al fine di agevolare e semplificare gli adempimenti, invia al contribuente un promemoria informativo per poter meglio adempiere all'obbligazione. Il Comune s'impegna ad attivare nuovi canali di comunicazione e forme di semplificazione della gestione del pagamento a favore dei contribuenti nell'ambito del programma dell'Amministrazione Digitale.
2. Ai fini della presente tassa, si considerano acquisite d'ufficio le dichiarazioni regolarmente prodotte ai fini dell'I.MU. e dei rifiuti e valevoli alla data di entrata in vigore del presente Regolamento purché contengano i corretti identificativi catastali degli immobili, la destinazione ed utilizzo sia congruente con le disposizioni normative ovvero che il valore, nonché i riferimenti dei mappali, delle aree fabbricabili siano corretti e congruenti.

Art. 11 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.